CAMERA DEI DEPUTATI N. 1053

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLI BORTONE

Nuove norme in materia
di diffusione e fruizione di materiale pornografico

Presentata il 20 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sensibilizzati da una sempre più tristemente ricca cronaca di delitti a sfondo sessuale, torniamo ad esporre – come già nelle passate legislature – il nostro punto di vista sulla delicata questione e a proporre una soluzione che dovrebbe contribuire in modo determinante alla scomparsa del fenomeno.

Il nostro compito non è solo quello di reprimere un determinato comportamento ma soprattutto quello di prevenirne gli effetti. Quest'opera di prevenzione, per quanto riguarda i reati contro la libertà sessuale, si estende ad ampio raggio coinvolgendo una serie di fenomeni che direttamente o indirettamente condizionano la commissione dei suddetti reati.

È forse azzardato dare alla pornografia una funzione direttamente scatenante di quei fenomeni, ma non se ne può negare la forte e sottile incidenza.

Pornografia è immagine della sessualità così come viene divulgata nelle edicole, nelle sale cinematografiche, nei teatri, nei *pornoshop* ed ora anche dalla televisione (il *mass media* più castigato); più precisamente essa è l'esaltazione della sessualità nei suoi aspetti più deteriori e perversi: realistici e particolareggiati amplessi etero e omosessuali di due o più persone (senza contare la partecipazione di animali o, peggio ancora, di bambini), rappresentazioni di organi genitali o pose aventi chiaro significato erotizzante. L'allarme provocato da questo fenomeno è forse il segno di un retrogrado ed esagerato moralismo ? No di certo, il pericolo esiste veramente ed in molti casi si è già trasformato in danno irreparabile.

Il materiale pornografico è destinato ad un pubblico piuttosto omogeneo in prevalenza di sesso maschile e spesso di età

minore. Dalle indagini statistiche risulta che il consumo di pornografia è abituale presso i bambini dai 7 ai 14 anni con maggiore incidenza in ambienti più poveri dove spesso rappresenta l'unica fonte di lettura extrascolastica. La morbosa attenzione e curiosità per i fatti sessuali tipica della pubertà spinge questi adolescenti a risolvere i propri dubbi e le proprie incertezze attingendo conoscenze da questo materiale che senza dubbio è il meno idoneo allo scopo e il più diseducativo. La conclusione è che la gioventù va protetta dalla pornografia, altrimenti si rischia di delegare a questo materiale deviante il delicato compito di fornire informazioni su di un argomento di fondamentale importanza per la formazione di una persona.

Questo è l'aspetto più scottante del problema ma, purtroppo, non il solo: si pensi all'offesa che determinate manifestazioni provocano al comune senso del pudore, nonché al pericolo di dare materialità ad una serie di perversioni che possono generare effetti nocivi anche su di un pubblico più adulto.

Francesco Alberoni ha scritto che « nelle epoche grossolane e volgari » (come sicuro è quella odierna) « l'amore diventa subito sessualità, e, poi, rapidamente pornografia ». Per aumentare la tiratura di un giornale basta « sbattere » un nudo sulla copertina; « questa pornografia » è stato scritto « nasconde una paurosa mancanza di idee ».

Onorevoli colleghi, qui non si tratta solo di punire o censurare il comportamento di qualche trasgressore della legge, bensì di recuperare quei princìpi morali senza i quali non ci può essere nessun tipo di progresso civile.

La regolamentazione giuridica della pornografia è complessa e assai disorganica. La pornografia come fatto delittuoso non è prevista dal codice penale in quanto tale, ma in riferimento al concetto di « osceno » ex articoli 528 e 529 del codice penale: definizione « aperta » e controversa che a sua volta rimanda l'interprete a categorie extragiuridiche, come il comune sentimento del pudore, mutevoli e condizionate da fattori spaziali e temporali e correlazionate al più generico dei parametri: l'uomo normale.

Ci si muove su di un terreno minato dove gli interessi in gioco sono in netto contrasto tra loro, come ad esempio il diritto, costituzionalmente garantito, alla libertà di pensiero in ogni sua manifestazione, o come lo stesso limite posto dall'articolo 529 del codice penale secondo cui « l'osceno obiettivo non si considera tale quando rivesta dignità artistica ». Ma quando un'opera oscena può definirsi opera d'arte o di scienza ? Alla discrezionalità dell'interprete l'arduo compito.

Per quanto riguarda poi, l'esame specifico dei vari settori in cui si manifesta il fenomeno pornografico è più che evidente una disparità di regolamentazione che prevede limiti e controlli preventivi per gli spettacoli cinematografici e teatrali e divieti di interventi limitativi della diffusione, ossia precedenti alla pubblicazione, di produzioni letterarie.

La legislazione sulla pornografia seppure disorganica tutto sommato non è carente. In attesa di una legge specifica che regoli interamente e autonomamente la materia, si cercherà, con la seguente proposta di legge, di garantire l'effettiva applicazione della normativa vigente.

I punti sui quali si vuole porre l'accento sono:

1) la censura cinematografica, teatrale e televisiva;

2) l'istituzione di un corpo ispettivo periferico;

3) il finanziamento delle opere pornografiche;

4) la regolamentazione dell'importazione del materiale pornografico.

La legge sulla censura (legge 21 aprile 1962, n. 161, e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029) che prevede un'accurata procedura di concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film e per la rappresentazione di opere teatrali, risulta carente per quanto riguarda gli spettacoli

cinematografici vietati ai minori. Infatti il secondo comma dell'articolo 51 della legge 21 aprile 1962, n. 161, demanda al concessionario o al direttore del locale l'obbligo di impedire « che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi sono esclusi ». A noi sembra incongruente affidare questo delicato compito ad un soggetto che ha tutto l'interesse contrario a far entrare quanta più gente possibile nel suo locale: si pensi ai piccoli cinema a luci rosse di provincia che spesso rappresentano l'unico svago per i giovani, in gran parte minorenni.

L'obbligo del controllo non può ricadere sul privato ma è un dovere dello Stato che deve istituire appositi organi o rafforzare quelli già esistenti. La stessa esigenza sorge riguardo al terzo comma dell'articolo 5: « Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna... »; anche in questo caso la legge attribuisce la responsabilità ad un privato, che se nel caso genitore può, ma non sempre, assumere un valore garantistico, non lo assume certo nel caso dell'accompagnatore maggiorenne. Nel nostro ordinamento giuridico la maggiore età si raggiunge col compimento del diciottesimo anno: ora ci si chiede come un controllo così delicato possa fermarsi dinanzi alla garanzia offerta da una persona, magari occasionalmente incontrata all'entrata del locale e spesso di pochi anni più anziana dell'accompagnato. Con la presente proposta di legge noi chiediamo la istituzione di un corpo ispettivo periferico, anche rappresentato dalla pubblica sicurezza, costantemente presente nelle sale cinematografiche e nei teatri, al quale venga affidato il compito di controllare (in ogni caso di rappresentazioni vietate ai minori) l'identità e l'età delle persone non adulte; inoltre il compito di controllare che non vengano abbinati ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura rappresentazione, dai quali i minori sono esclusi.

Meno semplice è la problematica relativa alle emittenti televisive pubbliche e private, mancando una normativa definitiva per il settore.

L'articolo che si propone può essere, per il momento, aggiunto alla normativa vigente, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni televisive, e successivamente preso in considerazione nella normativa definitiva.

La televisione, sia essa pubblica o privata, deve perseguire fini eminentemente sociali eppure spesso trasmette un tipo di film e di pubblicità in netto contrasto col perseguimento di quel fine: qualcuno ha parlato di una vera e propria violazione di domicilio essendo la televisione il *mass media* che con più facilità entra nelle nostre case.

Si tratta nel caso di specie di estendere espressamente alla trasmissione di qualsiasi tipo di spettacolo o pubblicità i divieti indicati dagli articoli 528 e 529 del codice penale.

Un modo per combattere il fenomeno pornografico è sicuramente quello di colpire gli interessi patrimoniali ad esso collegati.

Noi chiediamo la eliminazione di qualsiasi finanziamento o provvidenza per questo tipo di opere: è fuori da ogni logica che per mostrarci qualche attricetta nuda lo Stato debba pagare miliardi !

Il testo aggiornato della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria », all'articolo 25, garantisce un trattamento contributivo di favore per le « pubblicazioni di elevato valore culturale » sicché dovrebbe espressamente negare qualsiasi tipo di finanziamento per le opere editoriali a contenuto pornografico; in tal senso l'azione di vigilanza sarebbe di competenza del Garante istituito appositamente dall'articolo 8 per la attuazione della citata legge.

Sempre in materia di editoria, chiediamo l'abrogazione dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355: « Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei libri dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15

della legge 8 febbraio 1948, n. 47 » con relativa riespansione della normativa vigente.

Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge non ci pare di porci in termini di gretto moralismo nei confronti di un problema che ormai va aggredito con tutta la decisione possibile. La politica del « lasciar correre » non è stata pagante per il nostro Paese. Se si vuol realmente intervenire in termini di progresso civile, di crescita culturale, di freno alle devianze ed alle violenze di ogni genere, occorre « ripensare » alcuni interventi legislativi. Va fatto subito. Con coraggio e determinazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente: « Gli ispettori previsti dal quinto comma, o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale, debbono provvedere ad impedire che i minori accedano al locale in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi ».

2. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore fa fede della sua età la dichiarazione del genitore; in difetto decide sulla sua ammissione l'ispettore, previsto dal quinto comma, o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale ».

3. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

« L'ispettore di cui al quinto comma, prima della proiezione di un film, alla cui proiezione possono assistere i minori, deve controllare che allo stesso non vengano abbinati spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi ».

4. All'articolo 5 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In ogni regione opera un corpo ispettivo periferico dipendente dall'organo ispettivo di controllo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello spettacolo ».

5. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello

spettacolo un organo ispettivo di controllo per l'attuazione delle norme in materia di revisione dei *film* e dei lavori teatrali.

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 febbraio 1985, n. 10, è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. – *(Diffusione di spettacoli offensivi del pudore)*. — *1*. La diffusione sonora e televisiva, sia essa pubblica o privata, non deve essere offensiva del pudore o della pubblica decenza. In caso contrario si applicano gli articoli 528 e 529 del codice penale.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, devono essere stabilite fasce orarie per la programmazione di spettacoli, programmi scientifici e film destinati ad un pubblico adulto; tali fasce devono essere uguali per tutte le emittenti, pubbliche e private ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è inserito il seguente:

« ART. 41-*bis*. – *(Esclusione delle opere offensive del pudore dai contributi per l'editoria)*. — *1*. Dalla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 sono escluse le opere offensive del pudore e della pubblica decenza.

2. Il controllo dei requisiti di cui al comma 1 è affidato al Garante di cui all'articolo 8 ».

ART. 4.

1. La legge 17 luglio 1975, n. 355, è abrogata.

PAGINA BIANCA

DDL13-1053
Lire 500